

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5560 del 27/10/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: PROCONTROL SRL. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI FLUIDI (VALVOLE, ATTUATORI E RELATIVI SISTEMI DI CONTROLLO)" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), LOC. SFORZESCA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5759 del 25/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: PROCONTROL SRL.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI FLUIDI (VALVOLE, ATTUATORI E RELATIVI SISTEMI DI CONTROLLO)" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), LOC. SFORZESCA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale det-amb n. 3962 del 26/08/2020 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta PROCONTROL SRL (C.F. 01344750334), rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, con provvedimento conclusivo prot. n. 4977 del 21/09/2020, trasmesso con nota prot. n. 4978 del 21/09/2020, acquisita al prot. Arpae n. 135134 in pari data, per l'attività di "progettazione e produzione di attuatori e sistemi di controllo" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castell'Arquato (PC), Loc. Sforzesca, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della

Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Colombarone";

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

Vista:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta PROCONTROL SRL (C.F. 01344750334), trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda con nota prot. n. 3842 del 06/07/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 111892 in pari data, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta determinazione dirigenziale det-amb n. 3962/2020, per l'attività di "produzione di apparecchiatura per il controllo dei fluidi (valvole, attuatori e relativi sistemi di controllo" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castell'Arquato (PC), Loc. Sforzesca (che è anche sede legale), relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*modifica sostanziale*);
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Colombarone" (*proseguimento senza modifiche*);
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico (*modifica sostanziale*);

Considerato che:

- con nota prot. n. 118116 del 18/07/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 119788 del 19/07/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 128450 del 04/08/2022, questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota assunta prot. Arpae n. 137273 del 22/08/2022 è pervenuta, da parte della Ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 138040 del 23/08/2022 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 144082 del 05/09/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa relativa alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 146133 del 07/09/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 147806 del 09/09/2022 è stato richiesto il perfezionamento della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 152959 del 20/09/2022 è stata trasmessa, dalla ditta, la documentazione a perfezionamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 154381 del 21/09/2022 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione prodotta dalla ditta con la suddetta nota prot. n. 152959/2022, differendo ulteriormente i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 15 del 20/10/2022 Sinadoc 24753/2022) risulta che:

- l'AUA vigente riporta che "*la pulizia delle attrezzature di verniciatura viene svolta all'interno della cabina di verniciatura in modo tale da convogliare le emissioni e contenere la formazione di emissioni diffuse*";
- le modifiche consistono in:
 - sostituzione di alcuni prodotti verniciati usati nella cabina generante l'emissione E2;
 - spostamento levigatrice collegata all'emissione E3 all'interno del layout aziendale, senza variare la posizione dell'emissione in atmosfera;
 - dismissione dell'emissione E4 - PULIVAPOR PER LAVAGGIO PEZZI;
 - installazione di una nuova granigliatrice a grappolo le cui emissioni sono convogliate in atmosfera insieme a quelle derivanti dalla sabbiatrica a tavola. La nuova emissione è denominata E4; entrambi gli impianti sono muniti di filtri di abbattimento integrati al macchinario; la granigliatrice a grappolo risulta essere quella prevalentemente utilizzata all'interno del ciclo produttivo, mentre la sabbiatrica a tavola viene utilizzata solamente a necessità per lavorazioni particolari che prevedono pezzi di piccole dimensioni e che a seconda della lavorazione da eseguire, l'attività prevede il funzionamento di un solo macchinario e non dei due

- contemporaneamente. Le condotte collegate ai due impianti sono dotate di serrande allo scopo di isolare il singolo macchinario nel caso non funzioni;
- installazione di una nuova lavapezzi che genererà l'emissione E5 ed E6 (bruciatore a GPL avente potenza pari a 52 kW);
 - il bruciatore di cui all'emissione E6 rientra tra gli impianti ad emissioni scarsamente rilevanti di cui alla lettera dd) della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("*dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW*"), pertanto non è soggetto ad autorizzazione;
 - sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti all'autorizzazione del titolo I della medesima parte quinta;
 - è confermato un consumo di prodotti sigillanti pari a 50 kg/anno;
 - è indicato un consumo di 100 kg/anno del prodotto denominato FLASH, a base solvente, già usato per lo sgrassaggio manuale di alcuni pezzi, di cui nell'AUA vigente era previsto un impiego annuo di 35 kg;
 - i prodotti Vernici spray (consumo 50 kg/anno), Flash (consumo 100 kg/anno) e Sbloc (consumo 60 kg/anno) non vengono utilizzati presso la cabina di verniciatura ma per accessorie attività di ritocco verniciatura e assemblaggio, generando emissioni diffuse aventi una durata limitata nell'arco della giornata lavorativa; per tali ragioni il gestore reputa tecnicamente ed economicamente non convogliabili le emissioni diffuse generate;
 - la pulizia delle attrezzature di verniciatura viene svolta all'interno della cabina di verniciatura in modo tale da convogliare le emissioni e contenere la formazione di emissioni diffuse;
 - il consumo annuo complessivo di prodotti vernicianti e diluenti è pari a 4710 kg/anno per un input di COV dichiarato pari a 3037 kg/anno;
 - il consumo massimo giornaliero complessivo di prodotti vernicianti e diluenti è pari a 27 kg/g;
 - dal confronto tra il quadro emissivo attuale e quello futuro emerge l'aumento dei giorni di funzionamento dell'emissione E3 da 50 a 250 gg/anno;
 - il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti calcolato sulla base dei giorni richiesti è pari a 18,6 kg/g (4650 kg/250 g);
 - i pezzi verniciati nell'impianto generante E2 tramite catenaria sono movimentati dalla parete di verniciatura alla cabina di asciugatura, la quale non prevede sistemi di aspirazione ma solo un box dedicato ed isolato rispetto alla restante parte di capannone produttivo. All'interno i pezzi verranno lasciati asciugare con ventilazione naturale durante le ore notturne quando non vi è la presenza degli operai e movimentati il mattino seguente; le emissioni derivanti dalla fase di asciugatura dei pezzi sono diffuse e rispetto ad esse viene precisato che "*l'Azienda ha deciso, al momento, di non prevedere la presenza di un sistema di aspirazione per il convogliamento di tale emissione diffusa all'interno della cabina di asciugatura. Le ragioni sono ascrivibili a possibili cambiamenti e spostamenti dell'attività in oggetto presso un nuovo stabilimento*";
 - il gestore ipotizza che circa il 50% del solvente, tramite il processo di overspray, volatilizzi durante l'applicazione a spruzzo presidiata dalla parete di verniciatura generante l'emissione E2 e che il restante 50% si depositi alla superficie del pezzo e venga emesso come diffusa durante la fase di asciugatura;
 - l'AUA vigente, adottata con D.D. n. 3962 del 26/08/2020 ha già prescritto che l'appassimento debba avvenire con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

Dato atto che il criterio CRIAER 4.13.38 - APPLICAZIONE, APPASSIMENTO, ESSICAZIONE E COTTURA/POLIMERIZZAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO MINORE O UGUALE A 20 KG prevede che le attività, compresa quindi la fase di appassimento, debbano essere svolte in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

Atteso che, nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 166033 del 10/10/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- nota prot. n. 264087 del 18/10/2022 (prot. Arpae n. 171327 del 19/10/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni;

Atteso, altresì, che:

- il Comune di Castell'Arquato, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 119788 del 19/07/2022, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, nonché parere/nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4/6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico) relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la

scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della determinazione dirigenziale det-amb n. 3962 del 26/08/2020, (rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, con provvedimento conclusivo prot. n. 4977 del 21/09/2020, trasmesso con nota prot. n. 4978 del 21/09/2020, acquisita al prot. Arpaee n. 135134 in pari data) - in favore della ditta PROCONTROL SRL (C.F. 01344750334), per l'attività di "produzione di apparecchiatura per il controllo dei fluidi (valvole, attuatori e relativi sistemi di controllo", presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castell'Arquato (PC), Loc. Sforzesca (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Colombarone";
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA

Portata massima	3600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 PARETE ASPIRANTE PER VERNICIATURA

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti (fase di verniciatura): polveri	3	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tessuto	

EMISSIONE N. E3 – LEVIGATURA

Portata massima	2000	Nm ³ /h
-----------------	------	--------------------

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tessuto	

EMISSIONE N. E4 – GRANIGLIATURA E SABBIATURA

Portata massima	2800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a cartucce	

EMISSIONE N. E5 – LAVAPEZZI

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	7	m

EMISSIONE E6 BRUCIATORE GPL LAVAGGIO PEZZI – P=52 kW - emissione scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) in caso di funzionamento non contemporaneo delle aspirazioni generanti l'emissione E1 deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti; in particolare le operazioni di sgrassaggio manuale devono essere effettuate, per quanto possibile, nella cabina di verniciatura;
- c) l'attività di verniciatura ed asciugatura/appassimento nonché il lavaggio delle attrezzature devono essere svolte nell'apposita cabina generante l'emissione E2, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri; fanno eccezione a tale prescrizione le accessorie attività di ritocco verniciatura e assemblaggio con vernici spray. Fermo restando i limiti imposti ad E2 e fatto salvo quanto disposto ai punti successivi, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione;
- d) il gestore non deve superare un consumo annuo di prodotti per verniciatura (comprensivo del diluente per la pulizia delle attrezzature e della vernice spray) e sgrassante FLASH (a base solvente) pari a 4650 kg/anno, comportanti un input massimo annuo di COV pari a 3050 kg/anno, nonché un consumo medio complessivo giornaliero di detti prodotti pari a 20 kg/g; il consumo medio va calcolato sulla base dei giorni effettivi di funzionamento desumibili dal registro di cui al punto f);
- e) il gestore non deve superare i seguenti consumi annui: Sbloc 60 kg/anno, sgrassante per lavapezzi 75 kg/anno e sigillanti 50 kg/anno;
- f) le ore di funzionamento della cabina di verniciatura generante l'emissione E2, i consumi giornalieri dei prodotti per verniciatura (comprensivo del diluente per la pulizia delle attrezzature e della vernice spray), i consumi mensili dei prodotti Sbloc, sgrassante Flash, sgrassante per lavapezzi e sigillanti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- g) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input annuo di COV e dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente al controllo presso lo stabilimento;
- h) i camini di emissione E1, E2, E3, E4 ed E5 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- j) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- k) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- l) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- m) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- n) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- o) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- p) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E3 ed E4 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità di seguito indicate;
- q) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- r) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013;
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
- s) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- t) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- u) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più

- campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- v) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
 - w) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
 - x) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
 - y) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
 - z) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
 - aa) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare 60 giorni;
 - bb) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
 - cc) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - dd) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione **E4**, effettuati in tre giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi impianti alla verifica del rispetto dei limiti imposti;

3. di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito nel un corpo idrico superficiale "canale consortile Colombarone", le seguenti prescrizioni:

- a) il numero degli A.E. serviti non deve superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
- b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) il pozzetto di ispezione e di prelievo posizionato a valle dell'ultima fossa Imhoff (come indicato nella Tav. 01) deve essere sempre accessibile e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castell'Arquato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di prescrivere, per quanto riguarda l'impatto acustico, lo svolgimento di una campagna di misure ambientali a lavori ultimati, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nell'analisi previsionale di clima acustico contenuta nella relazione allegata all'istanza di AUA; l'esito di tali misure dovrà essere trasmesso al Comune di Castell'Arquato, competente ai sensi della L. 447/1995;

5. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 830/2015;
- **qualora il gestore intendesse effettuare l'attività di asciugatura/appassimento in un impianto diverso da quello prescritto, comunque con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano, dovrà preventivamente trasmettere apposita documentazione tecnica ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 che sarà valutata ai sensi dell'articolo medesimo;**
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- come prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con proprio parere del 22/05/2018, prot. n° CBP/6332, il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) deve essere eventualmente adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna;

6. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.